



# **SALERNO**

# **INTERPORTO SpA**

Presidente Cavaliere del Lavoro Giuseppe AMATO

Uffici Amministrativi : Via Madonna di Fatima, 194 - 84129 SALERNO - tel. 089 5223288 fax 089 3867138 - email: direzione@salernointerporto.it  
Ufficio Tecnico: Viale Barassi 19/20 - 84091 Battipaglia (SA) tel. 0828 372008 fax 0828 679704 - email: info@salernointerporto.it

<b>AMMINISTRATORE DELEGATO</b>	<b>RESPONSABILE del PROCEDIMENTO</b>	<b>COORDINATORE della PROGETTAZIONE</b>
Dott. Pierluigi PASTORE	Ing. Carmine AVAGLIANO	Arch. Orlando CAPRINO CAPRINO
<b>UFFICIO TECNICO</b>	<b>CONSULENZE</b>	
Responsabile Arch. Fausto FARINA	Economico Finanziaria Gruppo CLAS Prof. Roberto ZUCCHETTI	Progettazione Impianti Termotecnici Idrico/Sanitari - Antincendio P.I. Domenico AMENDOLA
Ing. Stefano RIGGIO	Geologia - Idrogeologia - Geotecnica Dott. Luigi LANDI Dott. Salvatore MESSINEO	Progettazione Impianti Elettrici Ing. Rosario LANDI
Geom. Mario ANNUNZIATA	Responsabile ambientale Dott. Salvatore MESSINEO	Progettazione Impianti Telematici ed Antintrusione Ing. Carmine DE DONATO
Geom. Franco MARTINO		
Geom. Nunzio MELCHIONDA		Piano di Monitoraggio Ambientale ITAN s.r.l.
Geom. Giuliano SBORDONE		
Dott. <sup>ssa</sup> Adele LIMODIO		
Spazio per gli ENTI		

## **INTERPORTO DI BATTIPAGLIA**

### **Progetto DEFINITIVO**

### **Secondo Lotto Funzionale**

OGGETTO:

**PRESCRIZIONI C.I.P.E.**  
**Progetto per la bonifica da ordigni bellici: Capitolato tecnico**

REV.	MODIFICHE	DATA	COMMESSA	ELENCO GENERALE	ELABORATO
0	EMISSIONE	Luglio 2007	002/SLF	140	BOB CT
1					
2					
3					
4					
5					
				SCALA	FILE
					BOB CT.doc

Inizio Progettazione 02/04/02

Diritti Tutelati a Termini di Legge

## SOMMARIO

<i>CAPO I - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 1 – Definizioni.....</i>	<i>2</i>
<i>Art. 2 - Oggetto dell'Appalto.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 3 - Ammontare dell'appalto.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 4 - Accettazione e stipulazione del contratto.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 5 - Termine per l'esecuzione dell'appalto .....</i>	<i>9</i>
<i>Art. 6 - Domicilio dell'appaltatore.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 7 – Descrizione delle prestazioni - Elenco prezzi.....</i>	<i>10</i>
<i>CAPO II – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 8 – Prescrizioni Tecniche.....</i>	<i>22</i>
<i>Art. 9 – Bonifica superficiale.....</i>	<i>24</i>
<i>ART. 10 – Bonifica mediante trivellazioni.....</i>	<i>25</i>
<i>CAPO III - ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 11 - Consegna del servizio.....</i>	<i>26</i>
<i>Art. 12 – Controllo del servizio.....</i>	<i>27</i>
<i>Art. 13 - Adempimenti dell'appaltatore in materia di personale.....</i>	<i>29</i>
<i>Art. 14 - Norme antinfortunistiche e sull'igiene del lavoro .....</i>	<i>30</i>
<i>Art. 15 - Piano operativo di sicurezza.....</i>	<i>32</i>
<i>Art. 16 – Aree di intervento e oneri connessi.....</i>	<i>33</i>
<i>Art. 17 - Pagamenti in acconto.....</i>	<i>37</i>
<i>Art. 18 - Ritardi nei pagamenti .....</i>	<i>38</i>
<i>Art. 19 - Verifiche e controlli della Stazione appaltante – Collaudazione .....</i>	<i>40</i>

## **CAPO I - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1 – Definizioni**

1. Nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni verranno attribuiti i seguenti significati:
  - 1.a. ENTE (anche indicato per brevità come Committente, Ente appaltante):  
Salerno Interporto S.p.A.
  - 1.b. APPALTATORE: la persona fisica o Società o il Raggruppamento o Consorzio di imprese che si impegna a fornire le prestazioni descritte nel contratto di appalto, denominato anche Impresa, Affidatario.
  - 1.c. CONTRATTO: l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dei lavori e delle prestazioni descritti nel contratto.
2. Costituiscono parte integrante del contratto di appalto:
  - 2.a. Il presente capitolato speciale contenente la descrizione delle prestazioni e dei prezzi unitari, con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto; la relazione tecnica contenente la specificazione dell'intervento.
  - 2.b. Gli elaborati posti a base di gara: i documenti contenenti le indicazioni grafiche o numeriche illustrative o descrittive dell'oggetto dell'appalto, e precisamente:
    - 2.b.1. inquadramento territoriale;
    - 2.b.2. aerofotogrammetria con documentazione fotografica del sito;
    - 2.b.3. planimetria generale con rilievo plano-altimetrico del sito;

- 2.b.4. carta con indicazione delle profondità massime di scavo - intero intervento;
  - 2.b.5. carta con indicazione delle profondità massime di scavo - area interessata alla garanzia - secondo lotto funzionale;
  - 2.b.6. relazione tecnica.
- c. Il prezzo Regione Campania dei Lavori Pubblici approvato con delibera di Giunta Regionale n° 3070 del 31/10/03;
  - d. Capitolato del Ministero della Difesa-Direzione Generale dei Lavori del Demanio e dei Materiali del Genio - Direzione Genio Militare - Ed. 1984;
  - e. l'offerta dell'appaltatore e le dichiarazioni rese dall'appaltatore in sede di gara.
3. In caso di discordanza o contrasto tra le norme contenute nei documenti sopra indicati la prevalenza è determinata dall'ordine in base al quale i documenti stessi sono elencati nel presente articolo.

## **Art. 2 - Oggetto dell'Appalto**

- 1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la localizzazione e la bonifica da ordigni bellici delle aree interessate dalla realizzazione dell'Interporto di Battipaglia - Secondo stralcio funzionale, comprese le aree di occupazione temporanea necessarie per l'esecuzione dell'intervento, riportate nella tavola n° 5 ( pari a circa mq 132.000 ).
- 2. Ha per oggetto inoltre le prestazioni necessarie per la localizzazione e la bonifica da ordigni bellici delle aree individuate dalla Salerno Interporto, giuste prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, per poter eseguire gli interventi tesi alla valutazione del rischio archeologico sull'intera area oggetto della

progettazione dell'Interporto di Battipaglia (mq 413.000) riportata nella tavola n° 4.

### **Art. 3 - Ammontare dell'appalto**

1. Il presente appalto di servizi è “ a corpo “.
2. Importo complessivo dell'appalto € 83.382,00 (ottantatremilatrecentottantadue) ;
3. L'importo a corpo compenserà l'esecuzione di tutte le prestazioni necessarie per la bonifica da ordigni bellici delle aree interessate dalla realizzazione dell'Interporto di Battipaglia – Secondo stralcio funzionale, comprese le aree di occupazione temporanea necessarie per l'esecuzione dell'intervento, riportate nella tavola n° 5 ( pari a circa mq 132.000 ).
4. Nella determinazione del prezzo offerto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente di aver tenuto conto di tutti gli oneri determinati dagli allegati contrattuali e di essere perfettamente a conoscenza della natura, dell'entità, delle finalità delle prestazioni da fornire nonché di aver effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nella località nella quale le stesse si devono fornire e di avere adeguatamente valutato, avendone tenuto conto nella formulazione dell'offerta, le relative caratteristiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione e accesso all'area, le eventuali necessità di usare mezzi di trasporto commisurati alle esigenze del servizio, e tutte le altre condizioni che possono influire nello svolgimento delle attività, sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e di aver giudicato le prestazioni stesse realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

5. Pertanto l'Appaltatore nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre che di tutti gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari prestazioni, attività e forniture eventuali che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere completa, definita ed esaustiva l'attività di bonifica ordigni bellici nel suo complesso, onde dare l'area interessata libera da ogni residuo bellico e completamente bonificata, tale da poter eseguire nella massima sicurezza le indagini archeologiche e successivamente i lavori di realizzazione dell'Interporto. L'Appaltatore si assume il rischio dell'eventuale insorgere delle maggiori ed imprevedute difficoltà di esecuzione di cui all'art. 1664, 2° comma C.C.
6. Le prestazioni necessarie per la localizzazione e la bonifica da ordigni bellici delle aree individuate dalla Salerno Interporto, giuste prescrizioni della Soprintendenza Archeologica, per poter eseguire gli interventi tesi alla valutazione del rischio archeologico sull'intera area di progetto, verranno compensate a misura in base ai prezzi unitari riportati all'art. n° 7 depurati dello stesso ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria in fase di gara sul prezzo a corpo.
7. Tali prestazioni dovranno essere eseguite su terreni localizzati nell'intera area oggetto della progettazione dell'Interporto di Battipaglia (mq 413.000) riportata nella tavola n° 4.
8. L'impresa si obbliga ad eseguire tutte le attività necessarie per consentire l'esecuzione di tutti i saggi/ scavi/ accertamenti necessari per la valutazione del rischio archeologico sull'intera area di progetto dell'Interporto (mq 413.000)
9. Si precisa che non vi è alcun limite al numero di unità degli interventi. La ditta è sempre obbligata ad intervenire anche per interventi di limitata entità e superficie, in funzione delle indicazioni del Committente. La successione temporale, in cui andrà ad essere eseguita la prestazione, non comporta alcuna variazione dei

compensi all'Impresa.

**10.** La ditta aggiudicataria si impegna fin d'ora :

*10.a.* ad eseguire gli interventi dove venga ritenuto necessario, indipendentemente dalle quantità e tipologie previste senza richiedere alcun compenso ulteriore ai prezzi unitari riportati all'art. n°7 depurati dello stesso ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria in fase di gara sul servizio oggetto dell'appalto;

*10.b.* ad eseguire contemporaneamente e con le priorità dettate dal Committente, più interventi anche su zone del territorio distanti tra loro (fino a tre aree in contemporanea) senza richiedere alcun compenso ulteriore a quanto definito con il presente Capitolato Speciale d'Appalto. In caso di ritardo nell'inizio dei lavori su un'area indicata dall'Amministrazione sarà applicata una penale per ogni giorno di ritardo. Nel caso di mancato inizio su più aree la penale verrà applicata una volta per ogni area.

**11.** Parimenti le attività di scavo di sbancamento con mezzi meccanici e/o a mano per ricerca, avvicinamento e raggiungimento di ordigni esplosivi onde consentire la loro rimozione da parte delle autorità militari saranno compensate a misura in base ai prezzi unitari riportati all'art. n°7 depurati dello stesso ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria in fase di gara sul servizio oggetto dell'appalto.

**12.** Tali prestazioni dovranno essere eseguite su terreni localizzati nell'intera area oggetto della progettazione dell'Interporto di Battipaglia (mq 413.000) riportata nella tavola n° 4 sulla base delle indicazioni del Responsabile del Procedimento.

**13.** Nei prezzi sono comprese tutte le prestazioni e tutto quanto necessario per assistere le autorità militari durante la rimozione di eventuali ordigni ritrovati, compreso ogni onere annesso.

**14.** Nei prezzi sono compresi tutti gli oneri e i magisteri per consentire lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme di sicurezza.

**15. Il Committente si riserva:**

- 15.a.* la facoltà di affidare gli interventi previsti dai commi 6 e 11 del presente articolo in funzione delle proprie esigenze, senza alcun limite di importo, e nell'arco temporale di trecentosessantacinque giorni dalla stipula del contratto, senza che l'appaltatore possa pretendere alcun onere aggiuntivo rispetto ai prezzi unitari depurati dal ribasso d'asta offerto in sede di gara.
- 15.b.* la facoltà di eseguire gli interventi previsti dai commi 6 e 11 del presente articolo anche in varie fasi, separate e disgiunte nel tempo in funzione delle proprie esigenze, senza che l'Impresa possa pretendere compensi di sorta, né presentare richieste di indennizzi.
- 15.c.* la facoltà di ordinare l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 6 del presente articolo anche prima dell'esecuzione delle attività nell'area interessata dalla realizzazione del secondo stralcio funzionale, senza che l'Impresa possa pretendere compensi di sorta, né presentare richieste di indennizzi.
- 15.d.* la facoltà di eseguire gli interventi previsti dal comma 11 del presente articolo solo nel caso di ritrovamenti di mine ordigni o manufatti bellici, previa disposizione dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'esercito, Ufficio B.C.M.
- 15.e.* la facoltà di escludere dall'appalto quelle attività che ritenesse opportuno fare eseguire, anche in economia, da altra Impresa specialista nel settore di appartenenza o dal proprio personale e ciò senza che l'Impresa possa pretendere compensi di sorta, né presentare richieste di indennizzi.
- 15.f.* la facoltà di non affidare alcuna delle attività di cui ai commi 6 e 11 del presente articolo, senza che l'Impresa possa pretendere compensi di sorta, né presentare richieste di indennizzi.

#### **Art. 4 - Accettazione e stipulazione del contratto**

1. Il contratto è concluso con il ricevimento da parte dell'appaltatore della comunicazione scritta dell'approvazione dell'aggiudicazione, ma la sua efficacia è subordinata all'acquisizione della documentazione di cui alla legge n. 646/1982 e successive modifiche ed integrazioni, ove prescritta.
2. L'appaltatore, entro il termine indicato nella lettera di comunicazione dell'approvazione dell'aggiudicazione, deve:
  - 2.a. presentarsi per la formalizzazione del contratto;
  - 2.b. esibire la documentazione attestante l'avvenuta costituzione delle garanzie richieste se non già effettuata e di tutto ciò che occorra per assumere l'esecuzione delle prestazioni secondo le pattuizioni contrattuali.
3. Ove l'appaltatore sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti dal precedente comma, si procederà ai sensi dell'art. 15 del contratto.
4. Nei casi consentiti dalla normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa il contratto può essere stipulato, sotto condizione risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione della documentazione o delle informazioni in ordine all'inesistenza di cause ostative alla stipula. In tale ipotesi il successivo accertamento dell'esistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto può determinare la risoluzione del contratto.
5. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di prestazioni di servizi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e degli elaborati progettuali per quanto attiene allo stato di fatto e all'obiettivo da raggiungere.

6. Nessun compenso, oltre quello costituito dai prezzi di appalto al netto del ribasso contrattuale verrà pertanto conferito o comunque riconosciuto all'Appaltatore per l'esecuzione di tutte le attività connesse alle prestazioni previste dal presente capitolato.
7. L'appaltatore dà altresì atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, della permanenza delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che consenta l'immediata eseguibilità delle prestazioni oggetto del contratto.

#### **Art. 5 - Termine per l'esecuzione dell'appalto**

1. Il termine utile complessivo per dare esecuzione all'appalto è fissato nei seguenti termini :
  - 1.a. il tempo utile per dare ultimate tutte le prestazioni comprese nell'appalto a corpo (bonifica di tutta l'area destinata alla realizzazione del secondo lotto funzionale dell'Interporto di battipaglia) è fissato in giorni solari consecutivi 90 (novanta) decorrenti dalla data del verbale di consegna.
  - 1.b. Non saranno ammesse proroghe ai termini indicati, salvo per i ritardi conseguenti ad eventi derivati dalla responsabilità della committente.
  - 1.c. Gli interventi localizzati di bonifica da eseguire nell'ambito dell'intera area destinata alla realizzazione dell'Interporto, su indicazioni della Sovrintendenza, dovranno essere iniziati entro sette giorni dalla disposizione del Responsabile del procedimento che individua le aree da bonificare e specifica la durata degli interventi. Gli interventi di cui al presente punto potranno essere ordinati nel corso di trecentosessantacinque giorni dalla

stipula del contratto.

### **Art. 6 - Domicilio dell' appaltatore**

1. Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale dell'appaltatore, salva diversa elezione stabilita in contratto, si intende fissato, anche in assenza di un'esplicita dichiarazione, nel luogo dove l'appaltatore ha la sede principale della propria impresa.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, con i medesimi termini e modalità, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

### **Art. 7 – Descrizione delle prestazioni - Elenco prezzi**

#### **Prestazioni da eseguire:**

1. Taglio di arbusti e vegetazione in genere per tutta l'area interessata.

Tale lavoro viene eseguito preventivamente per eliminare la vegetazione che ostacolasse l'impiego dell'apparato rivelatore, sulla superficie da sottoporre alle operazioni di bonifica.

Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" e "strisce" di bonifica, come è stabilito per l'esplorazione con l'apparato rilevatore, agendo con operai qualificati sotto controllo di un rastrellatore che dovrà, a sua volta, essere inquadrato in una organizzazione specializzata con dirigente, assistente, infermiere, pronto soccorso, ecc.

Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni “striscia” prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente ed opportunamente eliminato fuori dai “campi” di lavoro.

Nel tagliare la vegetazione dovranno essere rispettate tutte le possibili cautele atte ad evitare il fortuito contatto – sia del personale che dei mezzi di lavoro – con eventuali ordigni affioranti; comunque, in terreni presumibilmente infestati da ordigni particolarmente pericolose (mine a.u., bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale. Durante le operazioni di taglio – nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall’Autorità Forestale – dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti.

Nella prestazione sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione; e comunque tutto quanto occorre per dare il servizio compiuto a regola d’arte .

2. Ricerca, localizzazione e bonifica delle aree da mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati , eseguita da tecnici specializzati fino alla profondità di metri 1.00, con idonee apparecchiature, l’assistenza e quant’altro occorre per eseguire l’intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

La bonifica consisterà nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse metalliche e nella messa allo scoperto di tutti gli ordigni, mine ed altri manufatti bellici esistenti fino a centimetri 100 di profondità dal piano campagna.

Si intende per piano campagna il piano individuato dal rilievo planoaltrimetrico (Tav. n°3 ). Qualora sull’originario piano di campagna come sopra definito dovesse essere riscontrata la presenza di terreno di riporto, anche quest’ultimo dovrà essere interessato alla bonifica nel rispetto delle prescrizioni tecniche dell’art.8 del presente capitolato. Resta l’obbligo da parte dell’impresa di fornire la garanzia

della bonifica fino centimetri 100 di profondità dal piano di campagna come sopra definito.

La zona da esplorare dovrà essere suddivisa in “campi” e successivamente in “strisce” come esplicito al punto D delle “prescrizioni generali”.

La bonifica deve comprendere:

l’esplorazione per strisce successive, di tutta la zona interessata, con apposito apparato rivelatore di profondità;

lo scoprimento, l’esame e la rimozione di tutti i corpi segnalati dall’apparato – comunque esistenti fino alla profondità di cm 100 nelle aree esplorate – conformemente alle norme esplicitate al precedente punto F delle “Prescrizioni Generali”.

La prestazione da eseguire comprende, oltre agli oneri derivanti dalle operazioni suddette, anche quelli:

per la localizzazione degli ordigni e corpi metallici;

per lo scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm 100 dal piano esplorato;

l’allontanamento eventuale del materiale scavato e dei corpi rinvenuti;

la esplorazione del fondo dello scavo con l’apparato di profondità;

il riempimento sommario degli scavi stessi;

le operazioni pertinenti il rinvenimento di ordigni di cui è cenno al succitato punto F delle “Prescrizioni Generali”.

Resta inteso che l’impresa dovrà in ogni caso garantire la completa disinfestazione del terreno sia in superficie che in profondità da qualsiasi tipo di ordigno, ribadendo che ogni onere e gravame deve intendersi compreso nel prezzo dell’appalto depurato dal ribasso d’asta. Nel prezzo di cui sopra sono comprese

tutte le attività di assistenza all'autorità militare preposta alla rimozione degli ordigni ed ogni e qualsiasi onere.

3. Ricerca, individuazione e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre centimetri 100,00 di profondità dal piano di campagna e fino alle profondità massime di scavo previste dal progetto di realizzazione dell'Interporto, così come riportate nella tavola n° 5, mediante trivellazioni. Il tutto eseguito con idonee apparecchiature, l'assistenza e quant'altro occorre per eseguire l'intervento in sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.

Le prestazioni previste dal presente punto vengono eseguite per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a c. 100. La zona da sottoporre a trivellazioni, riportata nella tavola n° 5, dovrà essere preventivamente oggetto del taglio della vegetazione e bonificata fino a centimetri 100 di profondità come previsto ai punti 1 e 2 del presente articolo.

Dopo avere effettuato le suddette attività, la zona dovrà essere suddivisa in quadrati aventi il lato di centimetri 280; al centro di ciascun quadrato – a mezzo trivella non a percussione – verrà praticato un foro capace di contenere la sonda dell'apparato rivelatore.

Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di centimetri. 100, corrispondente alla quota garantita con la bonifica preventivamente eseguita; quindi, nel foro già praticato e fino al fondo di questo, si introdurrà la sonda dell'apparato rivelatore che, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rivelazione di masse ferrose interrate entro un raggio di metri 2,00.

Ciò premesso, per ricerche a maggiori profondità, si procederà con trivellazioni progressive di metri 2,00 per volta, operando poi con la sonda dell'apparato rivelatore come in precedenza descritto.

I vari quadrati, in cui è stata suddivisa la zona da bonificare, dovranno essere preventivamente numerati. Così, come per i “campi”, anche per ogni quadrato dovrà trascriversi sul giornale dei lavori le operazioni di trivellazione e l’esito dei progressivi sondaggi; il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di controllare materialmente gli esiti dei sondaggi trascritti sul giornale dei lavori, personalmente o mediante propri collaboratori, ciò senza che all’impresa sia dovuto alcun compenso.

Ove per inconsistenza del terreno necessitasse introdurre nei fori trivellati un tubo magnetico, il relativo onere economico deve intendersi remunerato col prezzo del presente articolo.

4. L’attività di taglio di arbusti, ricerca , localizzazione e bonifica da ordigni bellici sopra descritta nel presente articolo interessa tutta l’ area interessata dalla realizzazione dell’Interporto di Battipaglia – Secondo stralcio funzionale, comprese le aree di occupazione temporanea necessarie per l’esecuzione dell’intervento, riportate nella tavola n° 5 ( pari a circa mq 132.000). L’impresa dovrà garantire la bonifica da ordigni bellici delle aree sopra indicate fino alle profondità riportate nella tavola n° 5.

### **Prezzi unitari**

#### **Bonifica da mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a cm 100 di profondità con impiego di apparati rilevatori .**

La bonifica consisterà nella ricerca, localizzazione ed eliminazione di tutte le masse metalliche e nella messa allo scoperto di tutti gli ordigni, mine ed altri manufatti bellici esistenti fino a centimetri 100 di profondità dal piano di campagna.

La bonifica deve comprendere:

l'esplorazione per strisce successive, di tutta la zona interessata, con apposito apparato rivelatore di profondità;

lo scoprimento, l'esame e la rimozione di tutti i corpi e gli ordigni segnalati dall'apparato – comunque esistenti fino alla profondità di cm 100 nelle aree esplorate conformemente alle norme esplicate al precedente punto F delle "Prescrizioni Generali".

Nel prezzo unitario del presente articolo sono considerati e remunerati oltre agli oneri derivanti dalle operazioni suddette, anche quelli:

per la localizzazione degli ordigni e corpi metallici;

per lo scavo e scoprimento degli stessi entro la profondità di cm 100 dal piano esplorato;

l'allontanamento eventuale del materiale scavato e dei corpi rinvenuti;

la esplorazione del fondo dello scavo con l'apparato di profondità;

il riempimento sommario degli scavi stessi;

le operazioni pertinenti il rinvenimento di ordigni di cui è cenno al succitato punto F delle "Prescrizioni Generali". Qualora sul piano di campagna individuato dal rilievo planoaltimetrico (Tav. n°3 ) dovesse essere riscontrata la presenza di terreno di riporto, anche quest'ultimo dovrà essere interessato alla bonifica nel rispetto delle prescrizioni tecniche dell'art.8 del presente capitolato, senza nessun aggravio di costo. Resta l'obbligo da parte dell'impresa di fornire la garanzia della bonifica fino centimetri 100 di profondità dal piano di campagna come sopra definito.

Ove in terreni sospetti di essere infestati da ordigni, debbono essere autonomamente eseguiti scavi di fondazione o di sbancamento, le operazioni di

bonifica previste dal presente articolo dovranno essere eseguite a “strati successivi”, nel senso che:

dovrà essere effettuata una prima passata dell’apparato rivelatore sul piano delle aree da scavare e loro adiacenze di servizio; ciò per garantire la disinfestazione sino a cm 100 di profondità dal piano di campagna;

dovranno essere effettuate ulteriori passate dell’apparato rivelatore sui nuovi piani (fondo scavo) messi in luce da scavi precedenti; ciò per garantire la progressiva disinfestazione a strati successivi di cm. 100 per volta.

Inoltre, si reputa opportuno precisare che:

gli scavi, ai quali si premette la bonifica, dovranno procedere analogamente a strati successivi (quale che sia il sistema, la maniera od il mezzo di scavo) osservando le norme contenute nel precedente punto E delle “Prescrizioni Generali”.

La bonifica del fondo finale degli scavi dovrà essere sempre eseguita anche se l’altezza dello strato scavato fosse inferiore a cm 100 .

Le bonifiche eseguite a “strati successivi” saranno valutate come segue:

quella iniziale, relativa al piano di campagna, sarà remunerata con il prezzo unitario base.

Resta sottointeso che l’impresa dovrà in ogni caso garantire la completa disinfestazione del terreno sia in superficie che in profondità da qualsiasi tipo di ordigno, ribadendo che ogni onere e gravame deve intendersi compreso nel prezzo unitario del presente articolo.

L’intervento comprende anche il taglio di vegetazione di ogni genere e tipo per consentire l’esecuzione dei lavori di bonifica da mine ed ordigni . Tale lavoro viene eseguito preventivamente per eliminare la vegetazione che ostacolasse l’impiego dell’apparato rivelatore, sulla superficie da sottoporre alle operazioni di bonifica.

Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per “campo” e “strisce” di bonifica, come è stabilito per l’esplorazione con l’apparato rilevatore, agendo con operai qualificati sotto controllo di un rastrellatore che dovrà, a sua volta, essere inquadrato in una organizzazione specializzata con dirigente, assistente, infermiere, pronto soccorso, ecc.

Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni “striscia” prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente ed opportunamente eliminato fuori dai “campi” di lavoro.

Nel tagliare la vegetazione dovranno essere rispettate tutte le possibili cautele atte ad evitare il fortuito contatto – sia del personale che dei mezzi di lavoro – con eventuali ordigni affioranti; comunque, in terreni presumibilmente infestati da ordigni particolarmente pericolosi (mine a.u., bombe a mano inesplose, ecc.), il taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica superficiale.

Durante le operazioni di taglio – nel rispetto delle vigenti disposizioni emanate dall’Autorità Forestale – dovranno essere salvaguardate le piante ad alto fusto e le matricine esistenti.

Nel prezzo unitario sono compresi e remunerati tutti gli oneri suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.

Costo a metro quadrato: trenta centesimi di euro €/mq 0.30

**Scavo di sbancamento per ricerca e avvicinamento ad ordigni esplosivi – compiuti con idonei mezzi meccanici – e connesso uso dell’apparato rivelatore.**

Gli scavi di cui al presente articolo di lavoro sono da compiere in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza – con idonei mezzi meccanici – per

consentire l'avvicinamento ad ordigni esplosivi interrati ad oltre cm 100 di profondità.

E' d'uopo precisare che nel prezzo unitario del presente articolo di lavoro:

non sono compresi gli scavi da eseguire a mano strettamente necessari per il raggiungimento degli ordigni e la loro rimozione, una volta sicuramente localizzati con gli apparati;

sono invece valutati e remunerati tutti gli oneri, compresi quelli per mezzi, materiali, apparati rivelatori e personale necessario per compiere tutti i lavori e le operazioni prescritte dal precedente punto E delle "Prescrizioni Generali", per scavi e lavori complementari fino alla profondità di mt. 4,00;

sono compresi gli oneri per l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di metri 200, e quanto necessario per la successiva sistemazione del terreno precedentemente rimosso nell'area di scavo, dopo aver ultimato l'intervento, non sono compresi gli scavi da eseguire a mano strettamente necessari per il raggiungimento degli ordigni, una volta localizzati con gli apparati.

Costo a metro cubo: euro due €/mc 2.00.

**Scavo in profondità per ricerca ed avvicinamento ad ordigni esplosivi – compiuti con idonei mezzi meccanici – e connesso uso dell'apparato rivelatore.**

Gli scavi di cui al presente articolo di lavoro sono da compiere su area ristretta, in terreni di qualsiasi genere, natura e consistenza – con idonei mezzi meccanici – per consentire l'avvicinamento ad ordigni esplosivi interrati ad oltre cm 100 di profondità.

E' d'uopo precisare che nel prezzo unitario del presente articolo di lavoro:

non sono compresi gli scavi da eseguire a mano strettamente necessari per il raggiungimento degli ordigni e la loro rimozione, una volta sicuramente localizzati con gli apparati;

sono invece valutati e remunerati tutti gli oneri compresi quelli per mezzi, materiali, apparati rivelatori e personale occorrenti per compiere tutti i lavori e le operazioni di cui al precedente punto "E" delle "Prescrizioni Generali", per scavi e lavori complementari fino alla profondità di mt. 4,00; oltre i mt. 4,00 di profondità le quantità effettivamente escavate dovranno essere maggiorate moltiplicandole con il coefficiente 2,00;

sono compresi gli oneri per l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di metri 200, e quanto necessario per la successiva sistemazione del terreno precedentemente rimosso nell'area di scavo, dopo aver ultimato l'intervento.

Costo a metro cubo: euro tre €/mc 3.00.

**Scavo per scoprimento e rimozione di ordigni esplosivi da eseguire esclusivamente a mano e connesso uso dell'apparato rivelatore.**

Gli scavi del presente articolo si effettuano per lo scoprimento di ordigni esplosivi interrati ad oltre cm 100 di profondità.

Nel prezzo unitario sono remunerati tutti gli oneri, compresi quelli per i mezzi, materiali, apparati rivelatori e personale necessari per compiere tutti i lavori e le operazioni di cui al precedente punto E delle "Prescrizioni Generali"; per scavi di ogni estensione e lavori complementari, fino alla profondità di mt. 2,00.

Per maggiori profondità le quantità effettivamente escavate dovranno essere maggiorate moltiplicandole per i seguenti coefficienti:

da mt. 2,01 a mt. 4,00 coeff. 1,20;

da mt. 4,01 a mt. 6,00 coeff. 1,30;

da mt. 6,01 a mt. 8,00 coeff. 1,40;

da mt. 8,01 ed oltre coeff. 1,50;

sono compresi gli oneri per l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo fino ad una distanza di metri 200, e quanto necessario per la successiva sistemazione del terreno precedentemente rimosso nell'area di scavo, dopo aver ultimato l'intervento.

Costo a metro cubo: euro cento €/mc 100.00

**Ricerca individuazione e localizzazione di ordigni esplosivi interrati oltre cm 100 di profondità' a mezzo trivellazioni.**

Il lavoro previsto dal presente articolo viene eseguito per ricercare, individuare e localizzare ordigni o masse ferrose interrati a profondità superiore a cm. 100. La zona da sottoporre a trivellazioni, indicata dalla direzione dei lavori, dovrà essere preventivamente bonificata fino a cm 100 di profondità e remunerata, a parte, con specifico articolo di lavoro. Dopo avere effettuato la suddetta bonifica, la zona dovrà essere suddivisa in quadrati aventi il lato di cm 280; al centro di ciascun quadrato – a mezzo trivella non a percussione – verrà praticato un foro capace di contenere la sonda dell'apparato rivelatore.

Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm. 100, corrispondente alla quota garantita con la bonifica preventivamente eseguita; quindi, nel foro già praticato e fino al fondo di questo, si introdurrà la sonda dell'apparato rivelatore che, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà

capace di garantire la rivelazione di masse ferrose interrato entro un raggio di m. 2,00.

Ciò premesso, per ricerche a maggiori profondità, si procederà con trivellazioni progressive di m. 2 per volta, operando poi con la sonda dell'apparato rivelatore come in precedenza descritto.

I vari quadrati, in cui è stata suddivisa la zona da bonificare, dovranno essere preventivamente numerati. Così, come per i "campi", anche per ogni quadrato dovrà trasciversi sul giornale dei lavori le operazioni di trivellazione e l'esito dei progressivi sondaggi; la direzione dei lavori si riserva la facoltà di controllare materialmente gli esiti dei sondaggi trascritti sul giornale dei lavori, ciò senza che all'impresa sia dovuto alcun compenso.

Ove per inconsistenza del terreno necessitasse introdurre nei fori trivellati un tubo magnetico, il relativo onere economico deve intendersi remunerato col prezzo del presente articolo.

Infine è d'uopo precisare che il prezzo unitario del presente articolo è riferito ai soli metri di effettiva trivellazione eseguita, a partire dal piano di campagna.

Costo a metro quadrato: euro unoesettanta €/mq 1.70

**Bonifica da mine, ordigni ed altri manufatti bellici interrati da eseguire fino a cm 100 di profondità con impiego di apparato rivelatore, in presenza d'acqua**

I lavori per queste bonifiche debbono essere eseguiti analogamente a quelli previsti e stabiliti per la bonifica di cui all'art. 1 dell'elenco prezzi con i medesimi oneri, norme e prescrizioni con la sola variante della presenza, in parte, dell'acqua. Per presenza d'acqua deve intendersi terreno imbibito sino alla saturazione e sino alla superficie del piano di campagna.

Le aree da bonificare debbono essere sempre divise in “campi” e “strisce” di lavoro sui quali dovranno essere effettuate tutte le operazioni e tutti i lavori stabiliti per la bonifica fino ad un metro di profondità, impiegando opportunamente attrezzature, materiali e mezzi idonei a questa particolare esigenza.

La profondità di bonifica, si intende riferita al piano di calpestio dell’area sulla quale saranno eseguite le azioni di controllo con gli apparati.

Il prezzo unitario è riferito alla superficie bonificata ed è comprensivo e remunerativo di tutti gli oneri previsti dal presente articolo.

Costo a metro quadrato: quaranta centesimi di euro €/mq 0.40

Nei prezzi di cui sopra sono inclusi tutti gli oneri e magisteri per dare il lavoro perfettamente compiuto a regola d’arte, anche se non espressamente indicati, come, a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli oneri per puntellature e sbadacchiature provvisorie necessarie per il contenimento delle pareti dello scavo e gli oneri per eseguire le lavorazioni in regime di sicurezza.

## CAPO II – DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI

### *Art. 8 – Prescrizioni Tecniche*

1. le aree da bonificare devono essere chiaramente delimitate e su di esse deve essere impedito il transito e la sosta a persone estranee ai lavori di bonifica.
2. I mezzi d’opera e di trasporto dovranno essere in perfetta efficienza tecnica.
3. In ogni cantiere deve essere operante per l’intero orario lavorativo giornaliero un “posto di pronto soccorso”, attrezzato con cassetta di medicazione.

4. I lavori di bonifica dovranno essere condotti secondo quanto previsto dal Capitolato B.C.M. edito dal Ministero della Difesa (ed. 1984) al quale si rimanda.

La bonifica del terreno effettuata mediante trivellazioni spinte fino alla profondità di 5,00 mt dall'originario p.d.c. con garanzia pari alla profondità del fondo foro, sulle aree interessate dagli scavi oltre il metro di profondità, dovrà essere condotta secondo quanto previsto dall'Art. 8/E del Capitolato BCM. La quota da raggiungere dovrà essere pari a quella del fondo scavo da effettuare per i lavori principali. Qualora lo scavo dovesse superare i -5,00 mt. dall'originario p.d.c. l'indagine dovrà terminare a -5,00 mt.;

Nel caso di bonifica profonda eseguita con la metodologia degli strati successivi per ogni esplorazione eseguita su ciascuno strato da escavare nonché sul fondo finale degli scavi, dovrà essere presentata specifica dichiarazione di garanzia accompagnata dalla relativa richiesta di verbale di constatazione.

La presenza di falde d'acqua dovrà essere tempestivamente comunicata al 10° Reparto Infrastrutture dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Ufficio B.C.M., per eventuali ulteriori prescrizioni.

La constatata presenza di banchi rocciosi compatti ed affiorati escluderanno la bonifica in profondità oltre il metro. Quelli sottostanti risulteranno limitativi per la profondità della bonifica stessa.

Qualora sull'originario p.d.c. dovesse essere riscontrata la presenza di terreno di riporto anche questo ultimo, dovrà essere interessato alla bonifica secondo le modalità previste dal Capitolato B.C.M.

Si precisa inoltre che:

5. le perforazioni dovranno svilupparsi a partire dal perimetro dell'area interessata, in modo tale da garantire una fascia di sicurezza di mt. 1,40 lungo il perimetro stesso;

6. la profondità delle perforazioni non dovrà, comunque, superare quanto sopra disposto con riferimento al presunto piano di campagna del periodo bellico, a meno che il terreno non risulti particolarmente molle o limaccioso. Tale situazione, constatata dopo i primi sondaggi e verifiche, deve essere tempestivamente rappresentata al 10° Reparto Infrastrutture di cui sopra, che stabilirà l'eventuale nuova quota di indagine;
7. la constatata presenza di banchi rocciosi o masse compatte risulteranno limitativi per la profondità della bonifica.
8. Per tutta la durata dei lavori l'Assistente Tecnico B.C.M., che coordina l'esecuzione pratica dell'attività di bonifica, dovrà curare la tenuta di una planimetria (sc. 1 : 2.000) sulla quale saranno riportate le aree bonificate, suddivise in zone di mt. 50 per mt. 50, dette "campi" e numerate secondo una sequenza logica. In calce a detta planimetria dovrà essere apposta una dichiarazione, sottoscritta con firma, da parte di ciascun rastrellatore che ha provveduto alla bonifica dei "campi", loro assegnati, con indicazione degli stessi, come sopra individuati.

La suddetta planimetria dovrà essere presentata al 10° Reparto Infrastrutture dell'Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito – Ufficio B.C.M., insieme con tutta la documentazione di rito, in occasione della richiesta di emissione del verbale di constatazione.

### ***Art. 9 – Bonifica superficiale***

La bonifica consisterà nella ricerca, localizzazione e scoprimento di tutte le masse metalliche e di tutti gli ordigni, mine ed altri manufatti bellici esistenti fino a cm. 100 di profondità dal piano esplorato.

La zona da bonificare dovrà essere suddivisa in campi e successivamente in “strisce” come esplicitato al punto “D” delle “Prescrizioni Generali del Capitolato d’Appalto B.C.M. ed. 1984”.

La bonifica deve comprendere:

l’esplorazione per strisce successive di tutta la zona interessata con apposito apparato rilevatore di profondità;

lo scoprimento di tutti i corpi e gli ordigni segnalati dall’apparato, comunque esistenti fino alla profondità di cm. 100 nelle aree esplorate, conformemente alle norme esplicitate al punto “F” delle Prescrizioni Generali del Capitolato.

#### ***ART. 10 – Bonifica mediante trivellazioni***

1. Dovrà essere attuata per l’intera area interessata alla garanzia e per l’intera profondità per la quale è richiesta la garanzia stessa. Dopo aver effettuato la bonifica superficiale la zona dovrà essere suddivisa in quadrati aventi il lato di cm. 280. al centro di ciascun quadrato, a mezzo di trivellazioni non a percussioni, verrà praticato un foro capace di contenere la sonda dell’apparato rilevatore. Detta perforazione verrà eseguita inizialmente per una profondità di cm. 100, corrispondente alla quota garantita con la bonifica superficiale; successivamente nel foro già praticato e fino al fondo di questo si introdurrà la sonda dell’apparato rilevatore, che, predisposto ad una maggiore sensibilità radiale, sarà capace di garantire la rilevazione di masse ferrose interrate entro un raggio di centimetri 200.00 per volta, operando, poi, con la sonda dell’apparato rilevatore, come in precedenza descritto.
2. Tutti i quadrati, in cui è stata suddivisa la zona da bonificare, dovranno essere preventivamente numerati.

3. Così come per i “campi”, anche per ogni quadrato, dovranno trascriversi sul giornale dei lavori le operazioni di trivellazione e l’esito dei progressivi sondaggi.
4. Il 10° Reparto Infrastrutture sopraccitato si riserva la facoltà di controllare materialmente gli esiti dei sondaggi trascritti sul giornale dei lavori e, se l’inconsistenza del terreno lo imponga, di richiedere l’introduzione nei fori trivellati di un tubo magnetico; i relativi oneri economici devono intendersi sempre a carico dell’impresa.
5. Se la prescrizione non prevede trivellazioni in asse, le stesse dovranno svilupparsi a partire dal perimetro dell’area interessata alla bonifica in profondità.

### CAPO III - ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’

#### Art. 11 - Consegna del servizio

1. Il Responsabile del Procedimento invita l'appaltatore, con comunicazione scritta, a ricevere la consegna delle aree, fissando il giorno, l'ora ed il luogo.
2. La consegna non costituisce detenzione delle aree ed è limitata a quanto strettamente necessario per il compimento del servizio, con esclusione di ogni forma di occupazione.
3. Della consegna si redige processo verbale da firmarsi in contraddittorio dal Responsabile del Procedimento e dall'appaltatore. Nel processo verbale verrà stabilita la data dalla quale incomincerà a decorrere il termine utile per l'ultimazione delle attività.
4. Qualora l'appaltatore non si presenti nel momento stabilito a ricevere la consegna delle aree, o si rifiuti di riceverla o di firmare il relativo verbale, gli viene assegnato un termine di 15 giorni, trascorso inutilmente il quale l'Ente ha diritto

di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c., e di incamerare, ai sensi dell'art. 1382 c.c. la cauzione di esatta esecuzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

5. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento del servizio, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. Ove viceversa l'Ente ritardasse la consegna oltre il termine di un anno dalla data di conclusione del contratto, per ragioni non imputabili all'appaltatore, questi acquisirà solo il diritto di recedere dal contratto, senza pretendere alcun risarcimento danni o compenso per mancato utile, ed avendo diritto solo alla restituzione della cauzione ed al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la formalizzazione del contratto.
7. Il Committente si riserva di provvedere alla consegna delle aree del secondo lotto funzionale dell'Interporto anche in fasi successive, senza che per questo l'appaltatore possa richiedere alcun risarcimento danni o compenso per mancato utile. Dalla data di consegna dell'ultima porzione di area del secondo lotto funzionale ( tav. n°5 ) incomincerà a decorrere il termine utile per l'ultimazione delle attività.

#### **Art. 12 – Controllo del servizio**

1. La Salerno Interporto S.p.A. si riserva il diritto di controllare e verificare in corso di esecuzione la perfetta osservanza da parte dell'appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali, nonché il corretto e tempestivo svolgimento da parte dell'appaltatore medesimo di tutte le attività necessarie per l'esecuzione del servizio.

2. A tal fine il Responsabile del procedimento, con l'ausilio dei propri coadiutori, controlla la buona e puntuale esecuzione dell'intervento, provvede agli accertamenti in corso d'esecuzione, alla misurazione di quanto eseguito, e impartisce tutte le disposizioni che ritenga necessarie per il coordinamento del procedere delle attività raccordandole con le esigenze dell' esplorazione archeologica. Trasmetterà tutte le comunicazioni e le istruzioni all'appaltatore, con apposite comunicazioni scritte.
3. Per l'effettuazione dei controlli necessari allo svolgimento della propria attività, il Responsabile del Procedimento ed i propri coadiutori hanno facoltà di accedere nei luoghi dove si svolgono le attività nei momenti e con la frequenza da loro ritenuta necessaria o opportuna per lo svolgimento del proprio compito.
4. L'esecuzione dei servizi è altresì soggetta alle prescrizioni del Ministero della Difesa - Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M., al quale spetta la verifica ed il controllo sul corretto adempimento delle prescrizioni stesse.
5. La presenza del personale incaricato del Committente, i controlli e le verifiche eseguiti dallo stesso e dall'Autorità Militare di cui al precedente comma, non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita del servizio ed alla sua rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel corso delle prestazioni.
6. Parimenti, ogni intervento del Committente, del Responsabile del Procedimento, o dei loro incaricati, non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di esecuzione del servizio.

7. Non verrà riconosciuta l'esecuzione di prestazioni di qualsiasi genere non preventivamente ordinate dal Committente.

### **Art. 13 - Adempimenti dell'appaltatore in materia di personale**

1. L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto dell'appalto, e se Cooperativa anche nei confronti dei soci, le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori.
2. L'appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
4. L'appaltatore è obbligato altresì ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, previdenziali, assistenziali e di qualsiasi specie in conformità delle leggi, dei regolamenti e delle norme in vigore. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori, accertata dalla Committente o ad essa segnalata dai competenti Uffici, la Committente previa comunicazione all'Impresa, e se il caso, agli Ispettori competenti dell'inadempienza accertata, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se le prestazioni sono ultimate, destinando la somma così accantonata a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando l'Ispettorato del lavoro non comunicherà l'avvenuto adempimento.

5. L'inosservanza di tali norme, verrà contestata all'appaltatore dalla Salerno Interporto S.p.A. e, costituendo grave inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto, potrà determinare la risoluzione in danno dell'appaltatore. La Salerno Interporto S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente che a mezzo degli Ispettorati del Lavoro o degli Uffici Provinciali del Lavoro e della Massima Occupazione, per assicurarsi che, da parte dell'appaltatore, siano rigorosamente osservate le prescrizioni in materia previdenziale ed assistenziale.
6. Non si darà comunque corso al pagamento senza l'esplicita dichiarazione dell'appaltatore di essere in regola con gli adempimenti di legge nei riguardi degli Enti interessati. Resta inteso che tale dichiarazione non esonera l'appaltatore dalle sue responsabilità.

#### **Art. 14 - Norme antinfortunistiche e sull'igiene del lavoro**

1. L'appaltatore, in relazione alla natura dell'appalto, ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le norme di sicurezza di carattere generale e speciale vigenti e sopravvenute nonché alle disposizioni che in materia venissero stabilite dal Responsabile del procedimento.
2. Tutti gli oneri derivanti dall'osservanza delle norme di cui innanzi sono compresi e compensati nei corrispettivi dell'appalto.
3. I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti (artt. 5, 39 e 48, D.Lgs 626/1994). Il

datore di lavoro dovrà inoltre osservare e far osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs n. 626/94 e per quanto compatibile relativamente ai lavori accessori, le norme di cui al D.Lgs n. 494/96.

4. L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Ente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai nei DPR 27.04.1955, n° 547- 07.01.1956, n° 164 19.03.1956, n° 302 - 19.03.1956, n° 303 e nei D. L.vi 19.09.1994 n° 626 e 14.08.1996, n° 494 e D.P.R. 03.07.03 n°222 e alle successive modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'esecuzione.
5. L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi.
6. Salvi gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 4-ter, del D.Lgs 626/1994, l'Appaltatore può nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'attuazione di tutti i provvedimenti in materia.
7. L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza come previsto nel piano di sicurezza ed all'art. 4, comma 5, lett. a) D.Lgs 626/1994.
8. E' facoltà dell'ente risolvere il contratto per gravi inadempienze alle norme sulla sicurezza, tali da pregiudicare, anche non necessariamente nell'immediato, la

sicurezza fisica dei lavoratori e comunque di chiunque abbia accesso nelle aree di esecuzione del servizio o nelle aree limitrofe.

### **Art. 15 - Piano operativo di sicurezza**

1. Il committente dovrà nominare il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora necessario relativamente ai lavori accessori, nel rispetto decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i.. Il Coordinatore per l'esecuzione dovrà adempiere a tutti gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i.
2. L'appaltatore, qualora necessario relativamente ai lavori accessori, prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 33, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del decreto legislativo n. 494 del 1996 e s.m.i..
4. Il POS è redatto ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 03.07.03 n°222.
5. L'appaltatore è comunque obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. , con particolare riguardo alle

circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato IV del decreto legislativo n. 494 del 1996.

6. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 16 – Aree di intervento e oneri connessi**

1. Tutti gli oneri e obblighi del presente articolo, sono a carico dell'appaltatore e sono compensati con il prezzo di appalto.
2. La Salerno Interporto S.p.A. mette a disposizione dell'appaltatore le aree sulle quali devono essere eseguite le attività così come individuate nei grafici allegati al progetto.
3. L'appaltatore dovrà quindi procurarsi a propria cura e spese la disponibilità di altre eventuali aree ulteriori che gli fossero necessarie per l'esecuzione delle prestazioni.
4. Per l'esecuzione del servizio l'appaltatore dovrà disporre di attrezzature e mezzi d'opera perfettamente idonei ed adeguati alla prestazione da compiere, rispondenti alle norme antinfortunistiche ed al piano di sicurezza.
5. Le maestranze dell'appaltatore dovranno essere dotate di ogni mezzo di protezione antinfortunistico richiesto da leggi e regolamenti.

6. Il Responsabile del procedimento potrà richiedere l'allontanamento delle maestranze che non si attenessero alle previste norme di sicurezza sul lavoro o, in caso di pericolo grave, la sospensione del cantiere.
7. Si fa obbligo all'appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla sorveglianza delle aree durante l'esecuzione degli interventi di bonifica, per impedire l'accesso a persone non addette, prevenire infortuni ed adottare ogni cautela necessaria o opportuna, in relazione alle caratteristiche di particolare pericolosità delle prestazioni, per evitare danni a terzi.
8. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai punti che seguono:
  - 8.a. l'assunzione in proprio, tenendone sollevata la stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;
  - 8.b. l'assunzione in proprio di tutti i maggiori costi e/o oneri conseguenti a leggi, regolamenti, discipline tecniche in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, igiene e tutela dei lavoratori, o comunque applicabili alle prestazioni oggetto dell'appalto anche se sopravvenute nel corso dell'esecuzione dell'appalto;
  - 8.c. le spese per la pulizia dell'area, prima e durante l'esecuzione dell'intervento, da qualunque materiale esistente sull'area, compreso il trasporto a rifiuto nel rispetto delle norme vigenti;
  - 8.d. le spese per la rimozione, il trasporto e la rimessa in pristino di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, anche di terzi e/o dei proprietari delle aree, e il ripristino stesso dello stato dei luoghi, che si dovesse rendere necessaria per l'esecuzione delle prestazioni;

- 8.e. le spese per tutte le imposte e tasse ordinarie e straordinarie vigenti e future e qualsiasi altra spesa relativa all'impresa;
- 8.f. le spese per soddisfare qualunque reclamo di terzi per guasti o danni alle proprietà pubbliche e private, e per qualunque altro titolo dipendente dalla gestione propria dell'impresa;
- 8.g. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, se necessari per l'esecuzione dei servizi, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
- 8.h. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
- 8.i. l'idonea protezione del materiale ritrovato a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del committente;
- 8.j. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte dell'Ente, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 8.k. le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- 8.l. le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dell'Appaltatore, e del personale di sorveglianza o incaricato dall'Ente, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, DPR 164/1956, DPR

- 303/1956, DPR 1124/1965, DPR 524/1982, D.Lgs 626/1994, D.Lgs 494/96, D.P.R. 222/03 e loro successive modificazioni nonché di tutta la normativa rilevante anche sopravvenuta;
- 8.m.* le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o della località in cui si svolgono i lavori (D.Lgs 626/94);
- 8.n.* le spese e gli oneri connessi e conseguenti allo smaltimento di macerie e rifiuti pericolosi e non pericolosi, in discariche autorizzate ivi compresi quelli per l'adempimento degli obblighi formali previsti dalla normativa in materia, il trasporto a qualsiasi distanza ed il pagamento dei tributi per il conferimento;
- 8.o.* la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private od alle persone, sollevando con ciò l'Ente ed il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
- 8.p.* i lavori e le opere occorrenti per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc., pubblico o privato interessato dalle prestazioni, ivi compresi l'esecuzione di ricerche, rilievi, elaborazioni di domande, elaborati grafici e quanto altro occorra per ottenere dagli Enti le autorizzazioni necessarie allo spostamento o annullamento di tali infrastrutture;
9. l'appaltatore assume piena e completa responsabilità in caso di furto o deterioramento di attrezzi, mezzi o materiali, accatastati nelle aree messe a disposizione del medesimo.
10. L'appaltatore, dopo l'ultimazione delle attività, dovrà provvedere lasciare le aree utilizzate sgombre e ben sistemate come al momento dell'accesso in modo da evitare danni alle cose o alle persone.

## **Protezione dalle polveri**

Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro, così come sancito dall'art. 21 del D.P.R. 19 marzo 1956 n° 303.

Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione e la natura del materiale polveroso lo consenta si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

Solo per i lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici particolari, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, i responsabili della Salerno Interporto possono esonerare il datore di lavoro dagli obblighi di prevenzione.

Gli oneri per le attività di cui al presente punto sono compresi nel compenso complessivo corrisposto all'impresa.

### **Art. 17 - Pagamenti in acconto**

1. I pagamenti in acconto saranno effettuati in maniera percentuale agli avanzamenti delle prestazioni a corpo in rapporto alla tabella di cui al presente articolo.
2. Su ogni certificato di pagamento sarà effettuata una ritenuta di garanzia pari al 50% sullo stesso ammontare, per l'assicurazione degli operai. Le ritenute a garanzia degli infortuni saranno restituite all'appaltatore dopo la verifica della bonifica effettuata da parte degli organi militari.

3. L'emissione del certificato di pagamento avverrà entro 45 giorni a decorrere dalla redazione della contabilità di percentualizzazione sulla base della Tabella indicata nel presente articolo.
4. Il pagamento degli importi dovuti in base al certificato di pagamento verrà disposto, previa ricezione da parte della Stazione appaltante di fattura di importo corrispondente a quello da pagarsi all'Appaltatrice ai sensi dei precedenti commi, maggiorato dell'IVA nell'aliquota di legge, entro 30 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
5. Il termine per disporre il pagamento della rata di saldo non può superare i 90 giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo da parte degli organi militari.

#### TABELLA PERCENTUALE

Esecuzione dell'attività di bonifica fino a centimetri 100 Ricerca e individuazione di ordigni oltre centimetri 100 sul 50% dell'area del secondo lotto funzionale %35;

Ricerca e individuazione di ordigni oltre centimetri 100 sul residuo 50% dell'area del secondo lotto funzionale %35;

Collaudo e certificazione da parte degli organi militari % 30;

I pagamenti degli interventi a misura saranno effettuati dopo l'esecuzione completa di ogni singolo intervento ordinato, previa verifica in contraddittorio delle misurazioni.

#### **Art. 18 - Ritardi nei pagamenti**

1. Qualsiasi ritardo nella emissione del certificato di pagamento e nella liquidazione delle degli acconti e/o del saldo, non dà diritto all'Appaltatore di pretendere

interessi, risarcimento danni od indennità di qualsiasi specie, salvo quanto disposto dai successivi commi.

2. Qualora il certificato di pagamento delle rate di racconto non sia emesso entro il termine di 45 giorni di cui al precedente articolo 17 punto 3 per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di acconto non si effettuato entro il termine di 30 giorni di cui al precedente articolo 17 punto 4 per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute.
4. Qualora il ritardo il pagamento superi sessanta giorni, dal giorno successivo fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori. Qualora il pagamento della rata di saldo non sia effettuato entro il termine di 90 giorni di cui al precedente articolo 17 punto 5 per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi sessanta giorni, dal giorno successivo fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.
5. Il saggio degli interessi di mora previsti dai precedenti commi 2, 3, 4 e 6 è quello di cui all'art. 30 del D.M. 16.4.2000 n. 145, tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma 2 c.c.
6. Sulle somme da pagare per le rate di acconto e la rata di saldo non decorrono gli interessi legali e moratori per il tempo intercorrente tra la spedizione da parte della Salerno Interporto della documentazione occorrente per l'erogazione dei

contributi e/o finanziamenti e la ricezione delle somme da parte degli Enti erogatori dei contributi e/o finanziamenti.

#### **Art. 19 - Verifiche e controlli della Stazione appaltante – Collaudazione**

1. La Stazione appaltante si riserva ogni più ampio potere di verifica e controllo sull'operato dell'Appaltatrice sia mediante il Responsabile del procedimento ed il Coordinatore della progettazione, sia a mezzo di terze persone.
2. L'esecuzione dei servizi è altresì soggetta alle prescrizioni del Ministero della Difesa - Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Ufficio B.C.M., al quale spetta la verifica ed il controllo sul corretto adempimento delle prescrizioni stesse.
3. L'Appaltatrice non potrà in alcun modo opporsi o ostacolare le operazioni di controllo e dovrà fornirvi tutta l'assistenza necessaria assumendo a proprio carico gli oneri relativi, sempre escluso il pagamento dei soggetti incaricati dalla Salerno Interporto del controllo.
4. L'Appalto è soggetto al collaudo finale della competente Autorità Militare.
5. All'esito del collaudo favorevole della predetta Autorità Militare ed entro 1 mese dalla sua conclusione, il Committente procedere alla verifica del servizio ai sensi dell'art. 1665 c.c..
6. Nelle more dell'approvazione del collaudo, l'appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi indipendentemente dalla intervenuta liquidazione della rata di saldo.